



**DIREZIONE CULTURA E SPORT**  
**Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili**  
**Via Garibaldi 7 – 50122 Firenze**

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**  
**di programmazioni culturali, ricreative e sportive in spazi estivi**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO**

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 2019/G/00034 del 31/01/2019, intende espletare una selezione pubblica per l'individuazione di soggetti in grado di realizzare nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre una programmazione culturale, ricreativa e sportiva, negli spazi culturali estivi, meglio individuati al successivo articolo 3.

**ART. 2 – DURATA DELL'ASSEGNAZIONE**

La durata delle assegnazioni degli spazi, nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre, sarà di tre anni (2019-2020-2021), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni (2022-2023-2024), previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, a pena di decadenza, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto culturale oggetto dell'aggiudicazione e, dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

**ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEGLI SPAZI ESTIVI**

Gli spazi estivi dovranno essere individuati, dai soggetti concorrenti, all'interno delle seguenti 3 aree:

1. "Lungarno del Tempio - zona sinistra sbocco Affrico" particella catastale 613;
2. "Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico", particella catastale 671 e particella comunale 330;
3. "Ponte San Niccolò", con accesso dal Lungarno Pecori Giraldi, nelle particelle catastali 39, 141, 351 e 309;

aree identificate nelle planimetrie allegate alle schede di dettaglio, parti integranti al presente avviso.

**Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore.**

**Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione.**

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove istituito. Il requisito dell'iscrizione a tale Registro, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'albo della Regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando. L'iscrizione è condizione per la partecipazione e per l'eventuale successiva assegnazione dello spazio;
3. le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche;
4. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile.

#### **ART. 5 – SOGGETTI ESCLUSI**

Non è ammessa la partecipazione alla selezione dei soggetti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Non è, inoltre, consentita la partecipazione alla selezione ai concorrenti che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la

presentazione alla data di pubblicazione del presente Avviso, di un congruo piano di ammortamento per l'estinzione, approvato dall'Amministrazione comunale stessa.

Non possono partecipare alla presente selezione i soggetti già assegnatari di spazi estivi.

## **ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1) **Solo** per gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2) **Solo** per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all'albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale art. 4 D.Lgs. 117/2017, senza procedura di revoca.

## **ART. 7 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE**

I soggetti partecipanti dovranno possedere il seguente requisito di ordine speciale:

- aver organizzato e/o realizzato, per almeno tre anni negli ultimi dieci anni (2009-2018), attività culturali da dichiarare sull'apposito Modulo A), con descrizione dettagliata dell'oggetto, titolo, periodo e luogo di svolgimento.

## **ART. 8 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

La proposta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di presentazione della proposta e qualificato come mandatario, il quale sottoscriverà l'atto unilaterale d'obbligo (di cui all'art. 20) in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 6 devono essere possedute da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.

Il requisito di ordine speciale dell'avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

## **ART. 9 - AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'art. 7 dell'avviso (esperienze maturate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Firenze in relazione alla programmazione culturale selezionata.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della proposta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

## **ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE**

I concorrenti interessati dovranno presentare una proposta culturale **per uno solo degli spazi estivi**, da svolgersi nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 ottobre.

Nella stesura della proposta culturale, ricreativa e sportiva, i concorrenti dovranno tener conto delle prescrizioni e indicazioni contenute nel presente avviso e delle indicazioni richieste nelle schede di dettaglio predisposte per ciascuno spazio estivo, allegate integranti del presente avviso.

La proposta progettuale dovrà prevedere anche iniziative culturali, ricreative e/o sportive che valorizzano il fiume Arno, con la possibilità di realizzare allestimenti che insistono sul fiume e siano con esso compatibili.

Le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito. Solo per eventi di particolare prestigio artistico culturale, il soggetto, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà prevedere una bigliettazione, le cui modalità dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.

Il Comune di Firenze potrà utilizzare gratuitamente gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina.

Infine, si fa presente che tutte le attività dovranno cessare entro le ore 24.00 e dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica).

#### **ART. 11 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, prima di presentare la domanda e la documentazione necessaria, dovranno obbligatoriamente effettuare, nei modi e nei tempi da concordare con la Direzione Cultura e Sport – Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, un sopralluogo negli spazi di interesse.

A tale proposito si dovrà contattare entro il 14/3/2019 il signor Andrea Aprili al numero 055/2625973 oppure all'indirizzo e-mail [andrea.aprili@comune.fi.it](mailto:andrea.aprili@comune.fi.it)

#### **ART. 12 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE**

Le proposte dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del 26 marzo 2019**, pena l'esclusione, in un plico sigillato all'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport e dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi, 7 – 50123 Firenze, recante la denominazione dello spazio estivo culturale per il quale si intende concorrere: "SPAZIO ESTIVO \_\_\_\_\_". Sul plico dovrà essere inoltre indicata la denominazione del soggetto proponente ed il proprio indirizzo PEC.

Si informa che l'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

**I soggetti istanti potranno presentare un solo progetto.**

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura del Comune di Firenze.

**Non farà fede pertanto il timbro postale.**

Tale plico deve contenere a sua volta le seguenti buste A) e B).

**BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE**

La busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà contenere la domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A) e solo per Associazioni/Fondazioni lo Statuto e l'Atto Costitutivo.

Nella domanda – Modulo A) - dovranno essere dichiarate le attività culturali, organizzate e/o realizzate per almeno tre anni negli ultimi dieci anni (2009-2018), con descrizione dettagliata dell'oggetto, titolo, periodo e luogo di svolgimento.

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario** non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.

**Nel caso di avalimento**, il plico dovrà, altresì, contenere:

Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo AV nonché il Contratto di Avalimento.

**BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE**

La busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura "B – PROPOSTA CULTURALE", dovrà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

1. relazione dettagliata della proposta culturale, ricreativa e sportiva, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nella scheda afferente lo spazio estivo scelto;
2. relazione descrittiva generale e rappresentazione di tutti gli allestimenti e delle funzioni complessive previste sull'intera area mediante planimetrie e/o rendering, ivi compresi gli allestimenti previsti sul fiume finalizzati alla sua valorizzazione culturale;
3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo: il personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione, segnaletica, servizi igienici, proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare

svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1., indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.

In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

#### **ART. 13 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, procederà, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- A. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta "A") a quanto richiesto nel presente avviso;
- B. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 14;
- C. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
- D. trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per la successiva fase di valutazione;

#### **ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

#### **ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta anche da un membro del Genio Civile della Regione Toscana, coadiuvata da un esperto in campo artistico, che valuterà in via prioritaria la qualità dell'offerta culturale delle stesse.

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:

CRITERI	PUNTEGGIO
<b>1. Qualità e consistenza dell'offerta culturale, ricreativa e sportiva:</b> a. qualità della proposta complessiva; punteggio max 30 b. numero iniziative culturali, ricreative e sportive punteggio max 10 c. qualità e consistenza della proposta di valorizzazione del fiume punteggio max 20	<i>60</i>
<b>2. Coerenza della programmazione culturale, ricreativa e sportiva in relazione a quanto richiesto nella scheda di dettaglio per ciascun spazio estivo</b>	<i>15</i>
<b>3. Adeguatezza degli allestimenti alla proposta culturale, ricreativa e sportiva e loro capacità ad ospitare eventi istituzionali e/o co-promossi dall'Amministrazione comunale</b>	<i>15</i>
<b>4. Organizzazione di incontri o azioni che promuovono i temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale</b>	<i>10</i>

La commissione applicherà per ciascun criterio e sub criterio i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0.6
Discreto	0.4
Sufficiente	0.2
Insufficiente	0.0

Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100. Nel caso ci sia più di una proposta valida, la Commissione formulerà una graduatoria e l'assegnazione dello spazio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti - criterio **1 "Qualità e consistenza dell'offerta culturale, ricreativa e sportiva"**.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti il criterio 1 a. "qualità della proposta complessiva".

In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare lo spazio attraverso il sorteggio.

In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente che risulta primo nella graduatoria, il RUP procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.

Nel caso non vi sia nessun partecipante alla selezione ovvero alcun partecipante ritenuto idoneo, l'Amministrazione si riserva eventualmente di provvedere alla realizzazione delle



attività culturali, ricreative e sportive nelle aree oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.

#### **ART. 16 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO**

Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.

Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:

- a) l'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, alla concessione da parte del Demanio Fluviale della Regione Toscana nonché all'autorizzazione idraulica, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
- b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno – gabinetto del Ministro del 18/7/2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Gabrielli), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
- c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico e dovranno rispettare le indicazioni del Comune di Firenze, della Regione Toscana, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
- d) la trasmissione della programmazione culturale, ricreativa e sportiva mensile alla Direzione Cultura e Sport;
- e) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);

- f) l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;
- g) l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
- h) l'eventuale canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
- i) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
- j) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
- k) la redazione dell'apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale;
- l) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
- m) per gli spazi estivi ubicati in Lungarno del Tempio dovranno essere previsti appositi servizi di bus navetta o altri tipi di facilitazione, al fine di non congestionare la zona con i veicoli degli avventori/spettatori;
- n) la custodia dei luoghi;
- o) l'impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dell'area durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b);
- p) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;
- q) i consumi idrici e di energia elettrica e l'eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica).

L'assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

## **ART. 17 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DEL GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE - REGIONE TOSCANA**

La concessione dello spazio demaniale sarà regolata da apposito disciplinare di concessione da parte della Regione Toscana, con la quale il soggetto dovrà prendere i necessari contatti e informazioni. In assenza della concessione demaniale le attività non potranno in alcun modo svolgersi.

Per la realizzazione degli allestimenti dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- l'autorizzazione riguarda esclusivamente l'occupazione e gli allestimenti, così come rappresentati e descritti negli elaborati progettuali di corredo alla domanda, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera, attività od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame del Settore Genio Civile Valdarno Superiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione, tenendo comunque ferme le prescrizioni del bando;
- in nessun caso saranno concessi ampliamenti delle aree in uso;
- la fascia di rispetto di 4,00 ml dal ciglio di sponda dovrà essere, inderogabilmente, lasciata libera da manufatti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

1. ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
2. a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Genio Civile Valdarno Superiore, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente bando e al Disciplinare che sarà sottoscritto successivamente dall'aggiudicatario.  
In caso di inosservanza il personale, sentito il funzionario responsabile del servizio potrà ordinare gli interventi eventualmente necessari al ripristino di quanto autorizzato;
3. a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
4. a munirsi degli eventuali, ulteriori titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
5. a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione del Settore Genio Civile Valdarno Superiore e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, con risarcimento degli eventuali danni;
6. a non cedere la concessione né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

Il Concessionario inoltre è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di manutenzione al personale del Genio Civile Valdarno Superiore o suo delegato ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica.

La concessione avrà la durata di anni 3+3 (tre anni + tre anni), ai sensi dell'art.2 del presente avviso, con esercizio delle attività nel periodo compreso fra il 1 maggio e il 31 ottobre di ogni anno, previa assegnazione da parte del Comune di Firenze- Direzione Cultura e Sport.

E' escluso il rinnovo tacito della concessione.

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a. violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b. violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c. esecuzione degli allestimenti in difformità del progetto autorizzato.

Costituisce altresì causa di decadenza della concessione la revoca o il mancato rinnovo dell'assegnazione dello spazio da parte del Comune di Firenze.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Il Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio della porzione fluviale e al ripristino dei luoghi.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si darà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno dello stesso.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività svolte sull'area demaniale;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena
- ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;

## **ART. 18 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [direttore.cultura@pec.comune.fi.it](mailto:direttore.cultura@pec.comune.fi.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **ART. 19 – AREA DI RISTORO**

I soggetti assegnatari degli spazi estivi culturali, hanno facoltà di attivare un'area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza alla competente Direzione Attività Economiche (Suap), ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:

*“Art. 52 Attività temporanea.*

*1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).*

*2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.*

*3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, **non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.***

*4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.*

*5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.*

*6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.*

*7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.*

*8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”.*

L'area di ristoro dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

1. l'area dedicata al ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione culturale, ricreativa e sportiva;
2. dovrà prevedere anche l'utilizzo e la valorizzazione di prodotti di eccellenza locale/regionale con particolare attenzione a quelli provenienti dalla filiera corta alimentare;
3. dovrà prevedere azioni e/o incontri di contrasto all'abuso di bevande alcoliche.

L'eventuale punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall'assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art.25.

L'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

#### **ART. 20 – ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO**

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente, fra l'altro, l'obbligo del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione.

La firma dell'atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all'articolo successivo.

#### **ART. 21 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione degli spazi assegnati, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall'espletamento di tutte le attività svolte dall'assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).

La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimito per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.

Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall'assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.

Nel caso in cui l'assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.

La responsabilità civile è a carico dell'assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguata le strutture e gli spazi concessi agli scopi di utilizzo dell'assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

#### **ART. – 22 CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE E IMPOSTA REGIONALE**

Per il periodo compreso nei mesi da maggio a ottobre di ogni anno di assegnazione, saranno applicati i seguenti canoni, stabiliti dalla Regione Toscana-Genio Civile Valdarno Superiore, secondo le determinazioni della Delibera di Giunta regionale n. 888 del 7/8/2017:

##### **“Lungarno del Tempio - zona sinistra sbocco Affrico”**

Particella n. 613 – superficie totale mq. 1.549,34  
canone applicato 30.980,00

##### **“Lungarno del Tempio - zona destra sbocco Affrico”**

Particella n. 671 – superficie totale mq. 2.895,40  
canone minimo da applicare € 30.000,00 (corrispondente ad una superficie di mq. 1.500).  
Per occupazioni con superfici superiori, sarà applicato un canone al mq. di € 20.00.

##### **“Ponte San Niccolò”**

L'area si sviluppa complessivamente in 10.497,27 mq distribuiti nelle particelle che seguono. Il canone minimo richiesto è calcolato in € 70.213,60 corrispondenti ad una occupazione di superficie complessiva di mq. 5.010,02, distribuiti in tutte le particelle e come meglio indicato di seguito:

Particella n. 39 - superficie totale mq. 4.102,00  
canone minimo da applicare € 20.000,00 (corrispondente ad una superficie di mq. 1.000).  
Per occupazioni di superfici superiori, sarà applicato un canone al mq. di € 20.00.

Particella n. 351 – superficie totale mq. 915,68  
canone applicato € 18.313,00

Particella n. 309 – superficie totale mq. 3.385,25  
canone minimo € 20.000,00 (corrispondente ad una superficie di mq. 1.000).

Per occupazioni di superfici superiori, sarà applicato un canone al mq. di € 20.00.

Particella n. 141 – superficie totale mq. 2094,34  
canone applicato € 11.900,00

### **Imposta regionale**

Per effetti della Legge Regionale n. 74 del 2018, relativamente all'anno in corso, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971 n. 2 (come mod. con L. R. 27 dicembre 2012 n. 77) è stata abbattuta del 100%. Al termine del 2019 sarà cura della Regione Toscana determinare l'importo percentuale di tale aliquota che potrà subire modifiche.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale se dovuta, nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

Oltre a quanto sopra, agli spazi estivi che comprendono anche porzioni di aree di proprietà comunale, sono applicati i canoni di suolo pubblico di cui al successivo articolo.

### **ART. 23 - CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO**

Alle porzioni di suolo pubblico di proprietà comunale sarà applicato il canone di occupazione che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario, e sarà calcolato ai sensi dell'art. 27 - comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche, il quale prevede: *“per le occupazioni di suolo pubblico temporanee da effettuare nelle aree e spazi anche verdi finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale per le quali la Giunta Comunale esprima “dichiarazione di interesse” si applica una riduzione dell'80% del Canone relativamente all'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico-commerciale”*.

### **ART. 24 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE**

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale ricreativa e sportiva presentata.

### **ART. 25 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE**

L'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano state accertate il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Firenze.

**Qualora l'Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta culturale, ricreativa e sportiva, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, si procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio per i successivi anni e alla riscossione per l'anno di riferimento, oltre ai canoni di concessione**



**demaniale, anche dei canoni di occupazione di suolo pubblico, ove previsti, in misura intera e non ridotta.**

Si considera grave e reiterata l'inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione, quando, per cause imputabili all'assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione della iniziativa programmata.

A tale riguardo l'Amministrazione provvederà a comunicare all'assegnatario con Posta Elettronica Certificata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell'avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

L'assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nell'atto unilaterale d'obbligo, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

**ART. 26 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE**

L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre dell'anno 2019 e in caso di rinnovo anche per i successivi anni:

- a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione culturale, ricreativa e sportiva, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:
  - la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere,
  - l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa comprese,
  - la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
  - una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti,
  - la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;
- b. alcune riprese video delle attività culturali, ricreative e sportive svolte, ivi comprese le attività di valorizzazione della cultura fluviale, da consegnare su supporto informatico;
- c. piano economico finanziario con la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la programmazione culturale, ricreativa e sportiva, e le voci di entrata necessarie a sostenerle.

**ART. 27 – RINNOVO**

La Direzione Cultura e Sport procederà al rinnovo delle assegnazioni, previa verifica e valutazione, dopo il primo anno, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto dell'aggiudicazione e dopo il terzo anno, dei risultati conseguiti e della convenienza

dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio di cui trattasi.

#### **ART. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta D.ssa Luana Nencioni, Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

#### **ART. 29 - INFORMAZIONI**

Le richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica entro e non oltre il 15 marzo 2019:

- per il Comune di Firenze a:  
andrea.aprili@comune.fi.it
  
- per la Regione Toscana-Genio Civile a:  
francesco.delvecchio@regione.toscana.it

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, all'indirizzo [www.comune.fi.it/concessione-spazi-estivi](http://www.comune.fi.it/concessione-spazi-estivi), in forma anonima entro il 21/3/2019.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma, diversa da quella suindicata.

La Dirigente del Servizio  
D.ssa Luana Nencioni

Firenze, 5 marzo 2019